

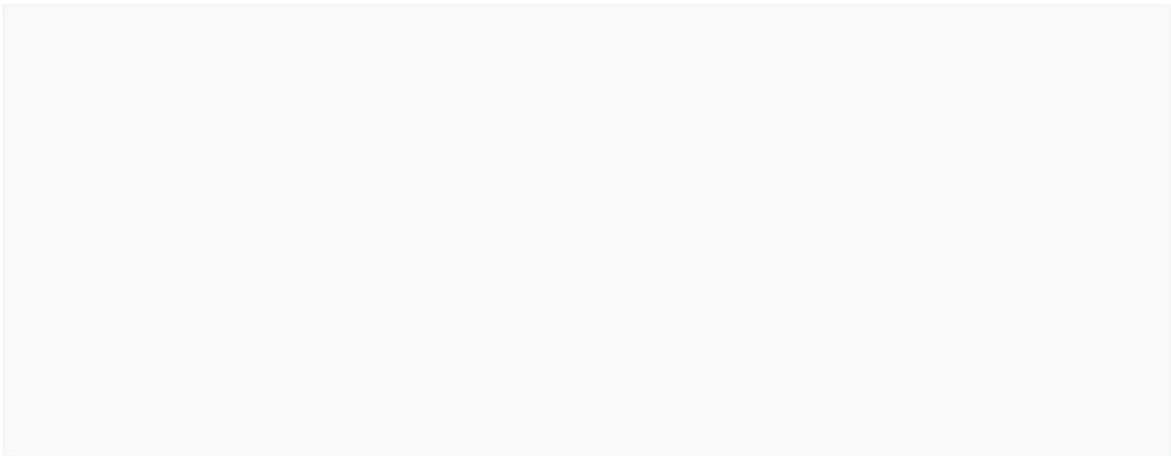


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

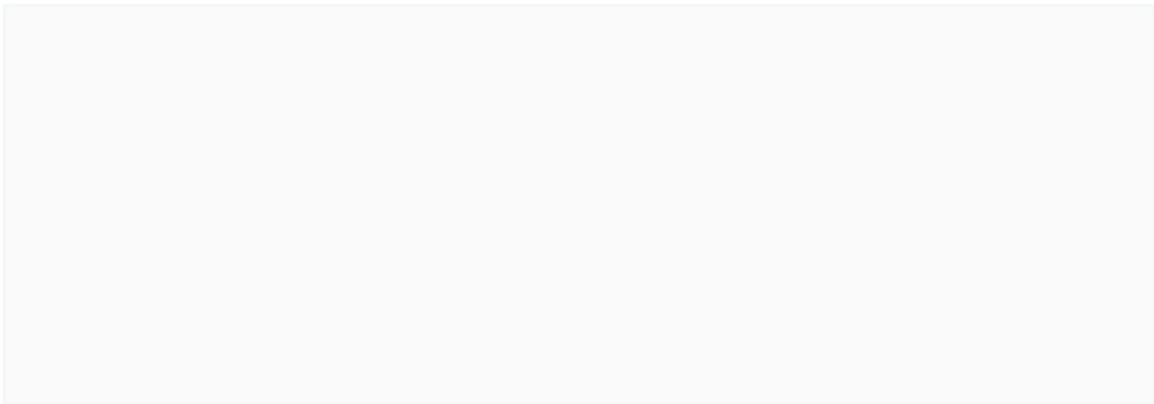
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nelle persone dei Sigg.ri

Magistrati:



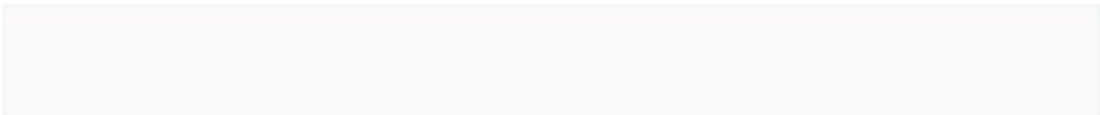
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



- appellanti -

contro



- appellante incidentale -

OGGETTO: regolamento di confini; appello avverso la sentenza n. 3854/2022 del TRAP presso CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/12/2022;

CONCLUSIONI

All'udienza dell'8 maggio 2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE

Con atto di riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Brescia, la Zanga Siderurgica S.r.l. convenne dinanzi al TRAP presso la Corte d'Appello di Milano il Ministero dell'Economia e delle Finanze affinché fosse accertato il confine tra i fondi di proprietà dell'attrice siti nel Comune di Albino ed il demanio idrico statale.

Assumeva di avere acquistato nel 1985 due appezzamenti di terreno sui quali aveva edificato uno stabilimento industriale; inoltre, lungo il lato sud-sud ovest scorre il torrente Lujo, appartenente al demanio idrico statale, la cui rappresentazione sulle mappe catastali sarebbe disomogenea, creando una situazione di obiettiva incertezza in merito agli esatti confini. Aggiungeva che nel corso degli anni SNAM S.p.A. aveva costituito un servitù in proprio favore, al fine della realizzazione di un tratto della rete di distribuzione del gas sull'area di pertinenza dell'attrice, il tutto a conferma del fatto che l'estensione della sua proprietà giungeva sino al ciglio dell'alveo fluviale, attualmente



delimitato da un muro di recinzione. Concludeva, quindi, affinché fosse accertato l'esatto confine tra il fondo ed il demanio fluviale.

Si costituiva il Ministero che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre interveniva volontariamente l'Agenzia del Demanio che dichiarava di opporsi alla domanda attorea.

All'esito dell'istruttoria, svoltasi con l'espletamento di una CTU, il giudice adito, con la sentenza n. 3854 del 5 dicembre 2022, ha dichiarato la carenza di legittimazione del Ministero ed ha accertato che la linea di confine era quella descritta graficamente dalla figura 11 di cui alla pag. 33 della CTU, con riferimento alle indicazioni fornite dai fogli nn. 408 e 202 di cui alla pag. 32 del medesimo elaborato peritale.

Quanto alle spese di lite, condannava l'Agenzia del Demanio al pagamento del 90 % delle stesse nonché del compenso liquidato al CTU con separato decreto, compensandole per la residua parte.

In primo luogo, affermava sussistere la legittimazione passiva dell'Agenzia del Demanio, e ciò ancorché la proprietà dei beni del demanio fosse rimasta in capo al Ministero, aderendo all'orientamento del giudice di legittimità che reputa che la gestione dei beni affidati all'Agenzia crea una situazione di cd. proprietà - funzione, che consente alla stessa Agenzia di poter anche resistere alle domande di natura dominicale.

Una volta ribadita la ricorrenza di una situazione di incertezza tale da giustificare la proposizione della domanda di regolamento dei confini, richiamava le obiettive difficoltà che lo stesso CTU aveva segnalato quanto alla ricognizione di strumenti di misurazione o



rappresentazione muniti di sicura affidabilità al fine della ricostruzione dell'effettivo confine.

Ricordava il tipo di indagini svolte dall'ausiliario, che si era avvalso delle cartografie di Desenzano al Serio e di Fiobbio, nonché il fatto che erano state elaborate quattro diverse soluzioni, delle quali il CTU aveva mostrato di preferire la quarta.

Ad avviso del TRAP, pur dovendosi condividere il metodo di indagine seguito del proprio ausiliario, in quanto sebbene non sempre precise, le mappe catastali costituiscono un'accettabile soluzione di compromesso tra la realtà naturale e la sua rappresentazione, potendosi ovviare alle inevitabili imprecisioni con una serie di correttivi, quali l'osservazione comparata e la sovrapposizione delle cartografie, era però da escludersi la fondatezza della tesi della società che assumeva la necessità di doversi procedere alla verifica dell'alveo del torrente prescindendo dall'uso delle mappe catastali.

A tal fine rilevava che il CTU non si era attenuto alle sole mappe, ma aveva consultato anche altra documentazione, come aerofotogrammetrie e progetti di lavori pubblici che avevano interessato la zona. In particolare erano state disattese le deduzioni tecniche della società, osservandosi che il richiamo al criterio della superficie rivierasca coperta dalla portata ordinaria di piena del torrente presupponeva che il Lujo avesse conservato il suo corso originario almeno dalla seconda metà del secolo scorso, nel mentre era invece emerso che la zona era stata interessata negli anni '90 dai lavori di costruzione del metanodotto della Snam, che avevano modificato significativamente lo stato dei luoghi, come confermato dal fatto che in prossimità della proprietà



della Zanga il torrente correva incassato e ben delimitato in sponda destra verso il muro di sostegno del piazzale, avendo quindi perso quelle caratteristiche che aveva in origine, e mostrando un'evidente restrizione dell'alveo.

Secondo il TRAP, anche tenuto conto delle osservazioni della difesa erariale, doveva darsi preferenza alla terza soluzione suggerita dalla CTU, atteso che la quarta, pur partendo da eguali premesse metodologiche, si fondava sull'erroneo presupposto che il solo fatto che la società avesse concesso una servitù di posa di tubature equivallesse alla dimostrazione che il fondo servente appartenesse alla stessa società, in contrasto invece con quanto emergeva dalle ricostruzioni operate con il ricorso alle mappe catastali.

Né poteva la realizzazione del metanodotto sull'area che risulterebbe di natura demaniale costituire una circostanza idonea a far perdere tale caratteristica.

Per l'effetto doveva accedersi alla terza soluzione, come riportata nella figura 11 della pag. 33 della CTU, dalla quale si evinceva uno sconfinamento dei manufatti della società nella proprietà demaniale per una superficie di circa mq. 673,34.

In ordine alle spese, la sentenza riteneva che dovesse farsi applicazione della regola della soccombenza ponendole per la percentuale del 90 % a carico dell'Agenzia del Demanio, tenuto conto della fondatezza delle eccezioni sollevate dal Ministero e dall'Agenzia in punto di legittimazione passiva.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello principale l'Agenzia del Demanio ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui ha



resistito la Zanga Siderurgica S.r.l., proponendo a sua volta appello incidentale.

In prossimità dell'udienza di discussione l'appellante incidentale ha depositato comparsa conclusionale.

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L'ordine logico delle questioni impone la preventiva disamina dell'appello incidentale che, a differenza dell'appello principale, che tocca solo la regolamentazione delle spese di lite, investe in via pregiudiziale la stessa correttezza nel merito della soluzione prescelta dal giudice di primo grado quanto alla corretta individuazione dei confini.

Assume la società che la sentenza impugnata sarebbe stata emessa in violazione degli artt. 822, co. 1, e 950, co. 2, c.c., essendo altresì frutto di travisamento dei fatti.

Dopo aver richiamato le ragioni che l'hanno indotta a promuovere il giudizio di regolamento dei confini, anche in ragione della pretesa di pagamento di un'indennità di occupazione avanzata dalla Regione quale gestore del demanio idrico statale, l'appellante incidentale richiama la necessità, al fine di stabilire il confine, di dover previamente individuare quale sia l'alveo del torrente Lujo, inteso quale tratto di terreno sul quale scorre l'acqua fino al limite delle piene normali.

La sentenza impugnata ha invece sposato la tesi del CTU che ha ritenuto di dover fare ricorso al criterio sussidiario delle mappe catastali, omettendo quindi la diversa verifica circa l'esatta delimitazione dell'alveo naturale.

Assume che, pur in presenza di interventi antropici, ai quali ha fatto richiamo il TRAP, vi sarebbero validi elementi per stabilire



quale sia l'effettivo alveo, in quanto, nonostante gli interventi posti in essere da SNAM, il raffronto con l'andamento del torrente in altre zone permetterebbe di risalire a quello che era l'originario decorso del torrente, ed ad escludere la correttezza della soluzione fatta propria dal TRAP. La sentenza avrebbe, poi, disatteso alcuni rilievi svolti dal Comune di Albino in occasione della realizzazione della pista ciclopeditonale, dai quali si ricaverebbe che le opere di protezione della sponda e la sovrastante recinzione della proprietà attorea sono evidentemente collocate al di fuori dell'alveo torrentizio.

2. Il motivo è infondato, ritenendo il Collegio di dover condividere la conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado.

La premessa comune a tutte le critiche proposte con il mezzo in esame è ancorata alla sottovalutazione dell'incidenza dell'attività antropica sull'andamento del corso d'acqua, e ciò al fine di escludere che le opere poste in essere, soprattutto in vista della realizzazione del metanodotto, possano avere influito sull'andamento del corso d'acqua, il cui limite attuale sarebbe quindi corrispondente a quello originario, escludendosi in tal modo l'esistenza del riscontrato sconfinamento.

Trattasi però di considerazioni che trovano ampia ed argomentata smentita già nelle conclusioni rese dal CTU, il quale ha avuto modo di confutare le critiche di analogo tenore svolte nel corso delle operazioni peritali.

L'ausiliario d'ufficio, dopo avere sottolineato che non era stato possibile rinvenire fotografie rappresentative dello stato dei luoghi in epoca anteriore agli interventi curati dalla SNAM, ha messo in evidenza la significatività delle opere di rafforzamento della rete di



distribuzione del gas, al cui servizio erano le opere in questione, evidenziando come il torrente risulta irregimentato in sponde delimitate da un muro solo in prossimità della proprietà della Zanga, a differenza di quanto è invece dato riscontrare nel tratto immediatamente a valle.

E' stato altresì evidenziato come la recinzione della proprietà dell'appellante incidentale sporga verso riva rispetto alla recinzione di fondi posti sempre lungo il percorso del torrente, pervenendo quindi alla conclusione, che si connota come logica ed adeguatamente motivata, per cui gli interventi artificiali hanno profondamente modificato la situazione originale.

Peraltro, l'esecuzione di un'attività di riempimento, realizzato con una massicciata di materiale inerte in corrispondenza dell'area di proprietà Zanga, trova conferma nella stessa risposta data dalla società alla richiesta del CTU di procedere ad accertamenti di prospezione geologica a mezzo di carotaggi, risposta nella quale si dava per ammesso che vi fossero stati tali interventi.

Nella sostanza la società ha ritenuto superflui quegli stessi accertamenti che oggi invece sollecita con la perizia di parte depositata in questo grado, che ad avviso di questo Tribunale Superiore appaiono superflui alla luce delle puntuali osservazioni svolte al riguardo dal perito d'ufficio.

Né vale il richiamo agli accertamenti compiuti in merito ai calcoli idraulici svolti in occasione della realizzazione della pista ciclopeditonale comunale, avendo la stessa CTU alla pag. 23 ricordato come si tratti di calcoli svolti allorché la situazione morfologica risultava significativamente modificata dall'attività



umana, il che impedisce di utilizzare tali calcoli quale strumento per risalire a quale fosse l'originario percorso del torrente.

Pur essendo corretta la premessa in punto di diritto dalla quale parte la tesi della società, e cioè che il confine debba essere correlato all'andamento dell'alveo, la stessa però non si confronta con quanto accertato anche dall'ausiliario d'ufficio, circa la modificazione della situazione dei luoghi, palesandosi in tal senso inidonei gli elementi di prova addotti dalla difesa della società.

Del tutto generico è il richiamo alla rappresentazione di aerofotogrammetrie, non senza trascurare che lo stesso CTU ha riferito di avere fatto riferimento alle stesse, per poi giungere alla conclusione che la verifica dei confini non poteva prescindere da una disamina articolata delle varie mappe, ma con l'adozione di criteri correttivi, che tenevano conto anche di altri elementi di carattere documentale, quali i vari documenti (tra cui la fotografia aerea) richiamati alla pag. 27 della CTU.

L'argomento speso in appello dalla società, secondo cui le acque del torrente non lambiscono la scogliera realizzata a protezione delle opere del metanodotto anche nei casi di piene straordinarie non appare in alcun modo decisivo, perché presuppone che quella attuale sia la conformazione originaria del torrente, affermazione questa che appare chiaramente smentita dal complesso delle indagini svolte al riguardo, in maniera completa ed esauriente, da parte dell'ausiliario d'ufficio.

Analogamente le considerazioni svolte in appello incidentale alle pagg. 14 e 15 evidenziano delle pretese incongruenze della soluzione sposata in sentenza che però ancora una volta trascurano l'incidenza delle opere antropiche sullo stato dei luoghi,



che ben potrebbe essere stato inciso dalle stesse, favorendo lo sconfinamento nelle dimensioni individuate nella soluzione n. 3 della CTU.

La sentenza impugnata ha fatto, quindi, corretta applicazione del principio, più volte affermato in sede di legittimità, per il quale nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "*actore non probante reus absolvitur*", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (cfr. da ultimo Cass. n. 11557/2024), dovendosi unicamente specificare che nella fattispecie la soluzione non è affidata esclusivamente alle risultanze delle mappe catastali, ma come sottolineato dall'ausiliario, ad una serie di elementi di carattere documentale al fine di offrire i necessari correttivi a quelle imprecisioni ed incompletezze che invece residuerebbero ove si facesse affidamento solo sulle dette mappe.

3. Un volta rigettato l'appello incidentale, e confermata la correttezza della soluzione del giudice di primo grado, quanto all'individuazione del confine tra i fondi delle parti, il primo motivo di appello principale denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha posto la maggior parte delle spese di lite a carico dell'Agenzia del Demanio, e ciò sebbene all'esito del giudizio sia stato accertato uno sconfinamento in danno della proprietà erariale, il che porta a ravvisare la soccombenza della società,



palesandosi quindi erronea la condanna dell'appellante al pagamento della maggior parte delle spese di lite e di CTU.

Il secondo motivo denuncia l'erroneità della sentenza impugnata quanto alla compensazione delle spese di lite nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sebbene ne fosse stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva, per effetto del subentro dell'Agenzia del Demanio.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono entrambi fondati.

La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato il principio per cui nel giudizio di regolamento di confini deve considerarsi soccombente, al fine dell'attribuzione dell'onere delle spese, la parte le cui pretese o inutili resistenze siano state disattese (Cass. n. 3082/2006), dovendosi in tal senso intendere anche la parte la cui prospettazione è stata disattesa (Cass. n. 344/1997; Cass. n. 3642/2001).

Avuto riguardo all'esito del giudizio, risulta evidente come siano state respinte in maniera assolutamente prevalente le tesi sostenute dalla società, che riteneva di fissare il confine con l'attuale limite dell'alveo fluviale, senza invece tenere conto di quella che era la situazione originaria prima delle modifiche apportate dall'attività umana.

Risulta pertanto erronea l'individuazione dell'Agenzia del Demanio quale parte soccombente, come del pari si palesa erronea la decisione di operare una compensazione delle spese nei rapporti con il Ministero, atteso che il suo difetto di legittimazione passiva risultava già affermato da anni nella giurisprudenza di legittimità, a far data da Cass. n. 1797/2012, e quindi ben prima



dell'introduzione del presente giudizio, emergendo nei suoi confronti una situazione di totale soccombenza da parte della società attrice.

In accoglimento dell'impugnazione principale e, tenuto conto della difesa comune dell'Agenzia del Demanio e del Ministero da parte dell'Avvocatura dello Stato, ritiene il Collegio di dover porre le spese del giudizio di primo grado a carico della società appellata, come liquidate in dispositivo.

4. Anche le spese del presente grado vanno poste a carico della Zanga Siderurgica S.r.l., atteso il rigetto dell'appello incidentale e si liquidano anche in questo caso come da dispositivo.

5. Poiché l'appello incidentale è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

PQM

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigetta l'appello incidentale della Zanga Siderurgica S.r.l., ed in accoglimento dell'appello principale, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna Zanga Siderurgica S.r.l. al rimborso in favore dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in



complessivi € 10.000,00, oltre spese prenotate a debito, ponendo definitivamente a carico della società anche le spese della CTU; condanna l'appellante incidentale al rimborso delle spese del grado in favore delle appellanti principali, che liquida in complessivi € 8.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2024

Il Presidente

Antonio Pietro Lamorgese

Il Consigliere Estensore

Mauro Criscuolo

